



PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI O GIOVANI STUDENTI CON DISABILITA' VISIVA O Uditiva.

Approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 29 dicembre 2011

Indice

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Oggetto | pag. 3 |
| Art. 2 – Finalità | pag. 3 |
| Art. 3 – Destinatari..... | pag. 3 |
| Art. 4 – Tipologia degli interventi | pag. 4 |
| Art. 5 - Assistenza didattica domiciliare..... | pag. 5 |
| Art. 6 - Contributi ordinari per acquisto libri tradotti in braille o ingranditi) | pag. 6 |
| Art. 7- Riabilitazione ortofonica | pag. 7 |
| Art. 8 - Contributo straordinario per l'autonomia e la comunicazione..... | pag. 7 |
| Art. 9 - Contributi straordinari per la frequenza di corsi presso istituti specializzati | pag. 8 |
| Art. 10 – Modalità richiesta di assistenza..... | pag. 9 |
| Art. 11- Divieto di cumulo..... | pag. 9 |
| Art. 12 – Risorse finanziarie..... | pag. 9 |
| Art. 13 – Entrata in vigore..... | pag. 9 |

Art.1

(Oggetto)

1. Ai sensi della L. 328/2000 e dell' art. 29 della Legge Regionale n. 31 del 22/12/2009, il presente Regolamento disciplina le funzioni e gli interventi assistenziali esercitati dalla Provincia a sostegno dei disabili sensoriali.
2. Gli interventi assistenziali saranno erogati in base alle disponibilità di risorse economiche previste nel Bilancio della Provincia.

Art. 2

(Finalità)

1. Gli interventi previsti nel presente Regolamento sono finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, alla loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché al raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali.
2. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari, che acquistano le prestazioni direttamente dagli Enti accreditati.

Art. 3

(Destinatari)

1. I destinatari delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente regolamento sono le persone affette da minorazioni permanenti della vista e dell'udito, sia di natura congenita che acquisita in età evolutiva, di intensità tale da causare difficoltà di apprendimento, di relazione e possibile fonte di sviluppo di processi di emarginazione sociale.
 2. Hanno diritto ad ottenere l'assistenza:
 - a. i minori di età, i maggiorenni che ancora frequentano la scuola dopo i 18 anni fino alla conclusione della scuola dell'obbligo o frequentanti corsi di Laurea presso Università, oppure gli studenti iscritti a corsi regolari presso altre scuole post-obbligo scolare, previa verifica del piano di studi. Gli studenti come sopra individuati devono essere residenti nel territorio della Provincia e, ai sensi dall'art. 1 della L. 381/1970 e del
-

Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in possesso del riconoscimento della **condizione di sordità** nella quale viene richiesto che:

- la sordità sia congenita o insorta entro il 12° anno d'età (= acquisita durante l'età evolutiva);
 - la sordità non sia di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio;
 - la perdita uditiva sia uguale o superiore a 60 decibel (= dB) di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento è un minore di 12 anni; uguale o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia già compiuto il 12° anno d'età;
 - l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale e pertanto abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b. i minori di età, i maggiorenni che ancora frequentano la scuola dopo i 18 anni fino alla conclusione della scuola dell'obbligo o frequentanti corsi di Laurea presso Università, oppure gli studenti iscritti a corsi regolari presso altre scuole post-obbligo scolare, previa verifica del piano di studi. Gli studenti come sopra individuati devono essere residenti nel territorio della Provincia ed in possesso del riconoscimento della **condizione di cecità** ai sensi della L. 382/1970 e della L. 138/2001 come di seguito precisato:
- **ciechi totali:**
 1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
 2. coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
 3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
 - **ciechi parziali:**
 1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. La Provincia, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, interviene mediante l'erogazione delle seguenti forme di intervento a carattere socio-educativo-assistenziale:
 - a) assistenza didattica domiciliare;
 - b) contributi per acquisto libri trasdotti in braille o ingranditi;
 - c) riabilitazione ortofonica;
 - d) contributo straordinario per l'autonomia;
 - e) contributo straordinario per la frequenza di corsi presso istituti specializzati.
-

Art. 5

(Assistenza didattica domiciliare)

1. L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, qui denominata anche assistenza didattica domiciliare e prevista dall'art. 13, comma 3, della L. 104/92, è un'assistenza specialistica *ad personam* effettuata con personale in possesso di idonea qualifica professionale assegnato allo studente affetto dalle disabilità indicate nel presente regolamento al fine di sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti sia a scuola che presso il domicilio.
 2. L'assistente didattico domiciliare è tenuto a seguire il disabile nello svolgimento dei compiti scolastici ed in tutte le attività integrative utili al decondizionamento dai limiti imposti dalla minorazione. Al termine dell'anno scolastico, l'assistente è tenuto ad inviare alla Provincia una relazione sull'attività svolta, sottoscritta anche dal genitore, che illustri i risultati conseguiti dall'alunno, le eventuali difficoltà riscontrate e le prospettive inerenti il prosieguo del percorso scolastico.
 3. La scelta dell'assistente didattico domiciliare avviene ad opera della famiglia e/o suggerito dai servizi competenti del territorio, sulla base del possesso della qualifica per la figura di "assistente all'autonomia e alla comunicazione per studente in situazione di handicap fisico e/o sensoriale".
 4. E' di competenza della famiglia del disabile sensoriale la gestione degli aspetti amministrativi e contabili relativi all'assunzione dell'assistente didattico domiciliare,
 5. La Provincia concede ai destinatari degli interventi di cui all'art. 3 del presente regolamento, un contributo mensile per l'assistenza didattica svolta a domicilio mediante un assistente domiciliare a partire dal 1 settembre e fino al 31 maggio di ogni anno scolastico (per un massimo di 9 mesi) nonché di ulteriori 2 mesi per il periodo estivo. Per stabilire il monte ore di assistenza didattica domiciliare, la Provincia terrà conto del parere trasmesso dalla competente UMEE e dalla Scuola frequentata dal minore con disabilità. Il monte ore mensile massimo è pari a 30 ore per i minori non udenti e 50 ore mensili per i minori non vedenti.
 6. Il compenso per le prestazioni professionali di ciascun assistente didattico domiciliare, quantificato in € 10.50 (lordi o netti ?) all'ora, viene erogato mensilmente per le ore di insegnamento autorizzate ed effettivamente prestate e mensilmente rendicontate alla Provincia, Settore Politiche Sociali.
 7. L'assistenza didattica domiciliare per il periodo estivo verrà autorizzata solo se richiesta con motivata e supportata relazione dell'UMEE territorialmente competente inoltrata entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. L'assistenza estiva è comunque concessa con orario dimezzato ed in base alle disponibilità del bilancio provinciale.
-

8. La famiglia dell'assistito, qualora intenda sostituire l'assistente didattico domiciliare, dovrà preventivamente comunicarlo al Servizio Politiche Sociali della Provincia indicando il nominativo, il curriculum vitae dell'assistente richiesto e la copia del titolo di cui comma 3 del presente articolo.
9. In caso di interruzione dell'intervento dell'assistente, la famiglia dell'assistito dovrà darne immediata comunicazione scritta al Servizio Politiche Sociali della Provincia.

Art. 6

(Contributi ordinari per acquisto libri tradotti in braille o ingranditi)

1. Per i non vedenti assoluti o parziali si concedono contributi straordinari per la trascrizione di alcuni testi scolastici in carattere braille o per la loro riproduzione in caratteri ingranditi, in quanto indispensabili per un proficuo studio. Tali ausili sono necessari per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti rendendo, nello stesso tempo, gli utenti autonomi nel compimento del lavoro scolastico.
 2. La fornitura dei necessari testi tradotti avviene attraverso una valutazione del Servizio UMEE della zona ASUR di competenza insieme alla scuola di appartenenza che, insieme, definiscono il bisogno e concordano con la famiglia e con il Servizio Politiche Sociali della Provincia la necessaria copertura dei costi da sostenere.
 3. Il Servizio Politiche Sociali della Provincia concederà il contributo sulla base della documentazione acquisita e delle risorse finanziarie a disposizione.
 4. La domanda per la richiesta del contributo straordinario deve essere presentata alla Provincia di Fermo, Settore Politiche Sociali, entro il 30 settembre di ogni anno allegando:
 - preventivo di spesa;
 - relazione da parte degli operatori UMEE (fino al compimento del 18° anno di età dell'assistito) o UMEA (successivamente a tale età) della Zona Territoriale sanitaria di competenza, comprovante la necessità dell'acquisto del materiale richiesto.
 - relazione da parte degli operatori della scuola frequentata dall'assistito attestante la necessità dell'acquisto del materiale richiesto.
 5. Al fine della liquidazione del contributo concesso dovrà essere presentata idonea documentazione contabile.
 6. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con gli interventi di cui all'art. 4, lettere a), d) ed e) del presente regolamento.
-

Art. 7

(Riabilitazione ortofonica)

1. Per la riabilitazione ortofonica la Provincia interviene a favore delle famiglie con minori non udenti con un contributo orario per il rimborso delle spese sostenute. Le spese sono rimborsabili fino ad un massimo di 20 ore mensili ed a condizione che la terapia venga svolta per almeno 20 ore nel trimestre in una delle seguenti modalità:
 - se l'utente frequenta un centro pubblico o convenzionato, viene rimborsato il costo del ticket sanitario per le ore di rieducazione svolta (terapia di logopedia e/o psicomotoria) dietro presentazione di apposita documentazione;
 - se l'utente frequenta un centro di riabilitazione privato, viene rimborsata la spesa di € 7.75 per ogni ora di rieducazione svolta (terapia logopedia e/o psicomotoria) dietro presentazione di documento fiscale attestante il numero delle ore di terapia svolte.

Art. 8

(Contributo straordinario per l'autonomia e la comunicazione)

1. La Provincia concede ai destinatari dei contributi e delle agevolazioni di cui all'art. 3, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione, di supporti didattici scolastici e sussidi strumentali particolari per esigenze individuali non previste dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo straordinario di cui al presente articolo si attiva in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio sociale ed economico del nucleo familiare dell'assistito ed è finalizzato a garantire al minore (giovane studente) la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio per l'acquisto di particolari e speciali strumenti didattici o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale.
 2. Sulla base della valutazione della situazione di disagio sociale ed economico del nucleo familiare, il Servizio UMEE territorialmente competente provvederà a predisporre un progetto socio-assistenziale, in accordo con il Servizio Sociale del Comune di competenza, che tenga conto del contesto sociale, economico e familiare nonché dell'insieme delle risorse che possono essere destinate al sostegno della famiglia dell'utente. Il progetto dovrà prevedere anche eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà stesse, la misura dell'intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti e la durata dello stesso.
 3. Al fine di accedere al contributo straordinario, il nucleo familiare deve rientrare nella fascia di appartenenza ISEE da € 0.00 ad € 7.500,00 in base all'ultima dichiarazione dei redditi valida.
-

4. L'importo massimo annuo concedibile per ogni nucleo familiare non può superare la somma di € 2.000,00.
5. I sussidi strumentali particolari (es. computer e software.....) vengono rimborsati una sola volta.
6. Il presente contributo è cumulabile con gli interventi di cui all'art. 4, lettera b), del presente regolamento.

Art. 9

(Contributi straordinari per la frequenza di corsi presso istituti specializzati)

1. La Provincia assume a parziale carico il costo della retta necessaria per la frequenza del minore a corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto. Tale onere viene assunto su segnalazione e d'intesa con il competente servizio UMEE o UMEA della zona territoriale di competenza del nucleo familiare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Servizio UMEE o UMEA provvederà a predisporre un apposito progetto socio-assistenziale integrato contenente una relazione sull'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, le indicazioni della data di avvio e di fine del corso, l'indicazione dell'istituto prescelto e la misura dell'intervento economico previsto considerando che il massimale di costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare il 50% del costo complessivo e il reddito del nucleo familiare non potrà superare il massimale ISEE di 7.500,00 euro (sempre secondo le risultanze dell'ultima denuncia dei redditi valida).
3. L'inserimento in istituto e la concessione del contributo richiesto, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Politiche Sociali della Provincia, ed è limitato ad un solo corso per la sua durata legale.
4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con nessuno degli interventi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10

(modalità richiesta assistenza)

1. La domanda necessaria per accedere agli interventi assistenziali previsti nel presente Regolamento deve essere rivolta al Presidente della Provincia dal genitore o dal tutore e
-

~~legale rappresentante~~ del minore entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Nel caso in cui l'utente sia maggiorenne, la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.

2. Alla domanda, compilata su apposito modulo in autocertificazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, l'utente dovrà allegare:
 - attestazione ISEE redatta in base alle risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi valida;
 - copia della carta o del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del verbale di accertamento socio-sanitario previsto dalla L. 381/70 per i disabili sensoriali dell'udito e dalla L. 382/70 per i disabili sensoriali della vista;
 - Copia contratto di lavoro/lettera di assunzione.
3. Il modulo di domanda e le autocertificazioni da allegare alla stessa saranno pubblicati sul sito della Provincia di Fermo, sezione Politiche Sociali, di cui all'indirizzo: <http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/politiche-sociali>

Art. 11

(Divieto di cumolo)

1. Gli interventi assistenziali posti in essere dalla Provincia in base al presente regolamento non sono cumulabili ad interventi erogati da altri Enti per le stesse finalità ed a favore dello stesso soggetto.

Art. 12

(Risorse finanziarie)

1. Ogni anno la Provincia stanZIA apposito capitolo di bilancio per il finanziamento degli interventi assistenziali di cui al presente regolamento.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. La sua applicazione verrà monitorata in via sperimentale per un anno al fine di giungere successivamente ad eventuali modifiche.
-